

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

SCHEMA DI CONTRATTO

**ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO-
BAR E DEL SERVIZIO SPIAGGIA NEL TRATTO DI SPIAGGIA ANTISTANTE LA EX
COLONIA ENAM “ROSA MALTONI MUSSOLINI” SITA IN LUNGOMARE ZARA, N. 113
- GIULIANOVA (TE)**

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

CONTRATTO

C.I.G. n. 6240158548

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di [...];

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o la «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. RS 30/156/2015 del 30 aprile 2015, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha bandito un'asta pubblica, volta all'individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio di gestione del chiosco - bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE) secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nell'Avviso d'asta, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati, e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

- c)** l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- d)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- e)** a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- f)** l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa n. con con copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio con un massimale pari minimo ad €. 2.000.000,00.
- g)** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- h)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d'appalto, di cui all'art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06;
- i)** con il presente contratto, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

L'Istituto dichiara di affidare in gestione a di seguito denominata "Gestore", che dichiara di accettare la conduzione del Chiosco-Bar e del tratto di spiaggia antistante la ex colonia ENAM "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE).

Fermo restando quanto contemplato nei successivi paragrafi, le parti dichiarano e riconoscono che si intendono compresi nell'affidamento i locali, le attrezzature e l'arredo di seguito meglio specificate.

La dotazione dell'affidamento riguarda:

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

1. n. 12 cabine spogliatoio, più n. 2 cabine wc di cui una per disabili, n. 1 doccia a gettoni;
2. n. 73 lettini in alluminio, n. 78 ombrelloni, 74 sdraio;
3. n. 2 ombrelloni uso bar e n. 47 sedie in acciaio, n. 14 tavoli acc. tond. bar in acciaio;
4. n. 80 piastre cemento;
5. n. 2 climatizzatori;
6. n. 2 mazzi chiavi;
7. piattaforma scoperta e marciapiedi cabine mq. 74;
8. arenile asservito mq. 2.042;
9. struttura bar.

La gestione ha per oggetto l'esercizio del Chiosco-Bar e l'esercizio del servizio spiaggia, ivi compreso l'accesso al mare, destinato, in via prioritaria, agli iscritti ex ENAM e meglio specificato nel successivo art. 2.

Il Gestore, dopo aver soddisfatto le quote di riserva a favore degli Iscritti ex ENAM, come precisato in seguito, può utilizzare liberamente le strutture e gli strumenti di dotazione, ammettendo l'accesso anche ad altri soggetti.

Art. 2 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. Il presente Contratto ha una durata pari a **36 mesi**, naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Rimane ferma la facoltà di ripetizione del servizio per 1 anno previa comunicazione dell'Istituto.

Art. 3 (Obblighi del gestore)

Il Gestore assicurerà i seguenti servizi:

- a) disponibilità di lettini, sedie a sdraio e ombrelloni;
- b) cabine spogliatoio;
- c) libera e gratuita disposizione dei servizi igienici, anche per persone disabili;
- d) servizio docce, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
- e) pulizia giornaliera e mantenimento della spiaggia oggetto del presente contratto;
- f) sicurezza degli utenti, organizzando i relativi servizi attraverso la presenza di un bagnino e di altro personale necessario, in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sull'uso delle spiagge e di sicurezza a mare. Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito dalle 9.00 alle 19.00;
- g) vigilanza sul tratto di area dato in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, o gravi violazioni della normativa in materia di disciplina della balneazione;

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

- h) assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso);
- i) affissione lungo le vie di accesso alla spiaggia e presso le strutture di servizio, di adeguati cartelli (scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca) che riportino:
- le condizioni di accesso alla spiaggia;
 - le norme fondamentali relative alla disciplina della balneazione;
 - i limiti e gli obblighi posti a carico del Gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di area;
 - i servizi cui gli iscritti ex ENAM hanno diritto di accedere gratuitamente;
 - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - gli uffici dell'Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del Gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

Tutte le insegne, cartelloni e altri mezzi di pubblicità dell'esercizio vengono posti a cura e spese del Gestore. La collocazione dovrà essere autorizzata dall'Istituto.

L'Istituto consegna all'aggiudicatario la struttura e tutte le attrezzature ivi esistenti nello stato in cui si trovano. Nell'ipotesi in cui talune attrezzature, specificatamente elencate nell'allegato elenco, dovessero, all'atto di consegna del chiosco all'aggiudicatario, risultare mancanti, sarà cura dell'Istituto provvedere al loro ripristino prima dell'apertura della stagione estiva. L'aggiudicatario ne curerà la custodia e la conservazione durante tutto il periodo di durata del presente contratto, in particolar modo sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la custodia di tutte le attrezzature di spiaggia durante il periodo invernale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per il servizio di guardiania del chiosco e dello stabilimento, da espletarsi durante l'intero periodo di affidamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (per la sola straordinaria nei limiti massimi di € 10.000,00 annui), permanendo in capo all'Istituto l'obbligo di intervenire nel caso in cui l'approvvigionamento esclusivo di pubblici servizi, quali impianti elettrici e di acqua potabile, necessiti specifiche lavorazioni.

Agli iscritti ex ENAM, in servizio o in pensione, ai loro coniugi ed ai loro figli a carico, la Ditta garantirà gratuitamente per l'intera giornata i servizi previsti ai punti a), b), c), d) dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico, assicurando agli stessi il 50% dei posti disponibili, rigorosamente nelle prime file fronte mare, purché il loro ingresso avvenga entro le ore 12.00 di ciascun giorno.

Per gli ingressi successivi alle ore 12.00, o nell'ipotesi in cui la quota del 50% dei posti riservati sia stata già raggiunta prima delle ore 12.00, la ditta praticherà agli iscritti uno sconto pari al 30% sulle tariffe in vigore per il normale pubblico.

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

Ulteriori servizi, in aggiunta a quanto sopra elencato, saranno a totale carico della Ditta, che provvederà a regolamentarne la relativa fruizione.

L'accertamento dei requisiti di iscritto ex ENAM potrà avvenire dietro presentazione del cedolino dello stipendio ovvero per gli iscritti in pensione attraverso la presentazione del decreto di pensione.

La condizione di coniuge di iscritto e di figlio a carico potrà avvenire mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il Gestore si impegna a non apportare alcuna modifica ed innovazione ai locali ed alle attrezzature compresi gli impianti di gas, luce, riscaldamento senza preventivo consenso scritto dell'Istituto. Tutto quanto venisse fatto senza preventivo consenso scritto dell'Istituto rimarrà a beneficio di quest'ultimo, a meno che lo stesso non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel precedente stato, in danno e spese del Gestore.

Il Gestore si obbliga a tenere i locali e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione.

Il Gestore si impegna a far uso dei beni dell'Istituto con la diligenza professionale qualificata che gli compete. Si impegna, inoltre, a restituirli alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dall'INPS, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

I prezzi al pubblico dei servizi della struttura sono liberamente determinati nel rispetto di tariffe o modalità eventualmente stabilite da associazioni di categoria o disposizioni comunali.

Il Gestore si impegna a praticare nella gestione del bar prezzi analoghi a quelli praticati dagli altri pubblici esercizi presenti in paese.

Il Gestore può organizzare a proprie spese manifestazioni o iniziative presso le strutture, al fine di attirare clienti. Tali iniziative dovranno essere concordate con l'Istituto, se necessario, dovranno, a cura del Gestore, essere ottenuti i prescritti pareri e/o autorizzazioni.

Il Gestore è tenuto a riferire periodicamente al Direttore dell'esecuzione, all'uopo nominato, sull'andamento dell'attività del bar effettuando, tra l'altro, una relazione quindicinale sui nominativi e generalità degli iscritti ex Enam che usufruiscono del servizio.

Il gestore è sempre tenuto a segnalare immediatamente ogni danno o atto che interessi il regolare funzionamento di quanto sopra specificato.

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

Le licenze e/o autorizzazioni di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le relative licenze igienico-sanitarie dovranno, per il periodo di durata della gestione, essere intestate all'affidatario, il quale si impegna a presentare entro 15 giorni dall'affidamento, e comunque prima dell'inizio dell'attività, le relative domande agli uffici, a suo totale carico e spese.

Art. 4 (Obblighi dell'INPS)

L'Istituto metterà a disposizione della Ditta la dotazione di cui all'art. 1 del presente contratto. E' a carico dell'Istituto il canone di concessione demaniale.

Art. 5 (Controlli)

L'Istituto si riserva la facoltà, senza alcun onere di preavviso e per tutta la durata di affidamento della gestione, di effettuare, a mezzo di propri funzionari, controlli periodici sulla corretta gestione del servizio e sulla diligente manutenzione della struttura.

In particolare vigilerà sulla osservanza delle prescrizioni circa le quote di riserva dei posti a favore degli iscritti.

Nelle ipotesi di inosservanza di una o più prescrizioni i funzionari responsabili provvederanno a redigere apposito verbale di constatazione indicando nello stesso giorno, ora e relativo rilievo evidenziato.

Nel caso di reiterate inadempienze, l'Istituto provvederà a darne comunicazione, per iscritto, al Gestore, il quale entro due giorni lavorativi dalla notifica dovrà, per iscritto, motivare le inadempienze.

Resta, in ogni caso, in facoltà dell'Istituto risolvere il contratto qualora dette inadempienze risultino ricorrenti e continue.

Art. 6 (Oneri a carico del gestore)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, tutte le spese, le tasse e le imposte relative all'esercizio del Chiosco-bar e del servizio spiaggia saranno a carico del Gestore, ad esclusione del solo canone annuale di concessione demaniale che permarrà in capo all'INPS.

Saranno inoltre a carico del Gestore le utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, rifiuti e al servizio telefonico, o quanto altro sarà necessario per l'espletamento del servizio e durante tutta la durata del contratto.

Art. 7 (Norme regolatrici del Contratto)

Il presente contratto dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste:

- a) dalle decisioni del competente organo dell'INPS;
- b) dalle clausole del presente contratto;
- c) dalle norme previste dalla concessione demaniale;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c) e dalle richiamate norme nel bando di gara, nell'Avviso d'Asta e nell'all'Allegato Tecnico.

Art. 8 (Denominazione della attività)

In conformità al disposto degli artt. 2561 e 2562 del Codice Civile, il Gestore è tenuto ad esercitare l'attività sotto l'attuale denominazione.

Art. 9 (Penalità)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'INPS contesterà mediante lettera raccomandata A/R, anticipata via fax o PEC, le inadempienze riscontrate al Gestore, assegnando un termine di due giorni per la risoluzione di detti inadempimenti, fermo restando la possibilità di presentare da parte dell'aggiudicatario controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso inutilmente tale termine senza che il Gestore abbia provveduto a rimuovere l'inadempienza, verrà applicata una penale.

L'ammontare della penale, le cui variazioni dipenderanno a discrezione dell'Istituto in base alla gravità dell'inadempienza accertata, potrà arrivare ad un massimo del 2% dell'appalto.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Gestore dovrà ricostituire la stessa nel suo originario ammontare.

Art. 10 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

Qualora l'ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% dell'appalto, l'Istituto si riserva la facoltà di avviare le procedure di risoluzione del contratto.

Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l'Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c..

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento l'Ente procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti danni eventualmente patiti compresa l'esecuzione in danno.

Art. 11 (Clausola risolutiva espressa)

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti fattispecie:

1. apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della ditta o cessazione dell'attività per altre cause;
2. messa in liquidazione;
3. gravi danni cagionati alla dotazione dell'INPS;
4. gravi violazioni e inosservanze delle disposizioni legislative in materia di balneazione;
5. grave e ripetuta violazione delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei locali affidati;
6. cessione totale o parziale del contratto a terzi;
7. interruzione non motivata del servizio;
8. mancata apertura della struttura entro n. 3 (tre) giorni dalla data di stipula del contratto;
9. il presente contratto si intende risolutivamente condizionato all'esito dei controlli già richiesti relativi ai certificati DURC e Anagrafe Tributaria, qualora dagli stessi emergano irregolarità.

L'eventuale mancato rinnovo della concessione demaniale comporterà la risoluzione anticipata del contratto, essendo l'alea del rinnovo gravante sul Gestore che nulla avrà a che pretendere per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, né a qualsiasi altro titolo.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'INPS di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Istituto avrà la facoltà di affidare il servizio a

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco- bar e del servizio spiaggia nel tratto di spiaggia antistante la ex colonia Enam "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113 - Giulianova (TE)

terzi, attribuendo gli eventuali maggiori a costi a carico del Gestore con cui il contratto è stato risolto.

Art. 12 (Recesso unilaterale)

L'Istituto può recedere unilateralmente dal contratto, dandone motivato preavviso alla ditta 15 giorni prima con lettera raccomandata A/R.

Art. 13 (Importo contrattuale e modalità di pagamento)

L'importo del prezzo di aggiudicazione, quale onere annuo per la gestione, viene fissato nella somma di €(euro) oltre IVA, riconoscendo nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore corrisponderà la somma annua stabilita in un'unica soluzione anticipata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, con bonifico bancario presso l'istituto di credito designato dall'INPS.

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Gestore comunica all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il ritardo del pagamento di quanto dovuto comporterà l'applicazione degli interessi legali vigenti. Ove tale ritardo sia protratto oltre il tempo di un mese dalla scadenza sopra segnata comporterà la risoluzione juris et de jure del presente contratto, ex art. 1456 del Codice Civile. Occorrerà indicare per ogni pagamento il CIG di gara.

Art. 14 (Responsabilità del Gestore)

Il Gestore è direttamente responsabile verso l'Istituto ed i terzi in genere dei danni colposi comunque causati ed in particolare derivanti, a titolo esemplificativo, da dispersione di acqua, fughe di gas ed altri, nonché quelli derivanti da cattivo uso, negligenza o trascuratezza dei beni affidati. A tal fine il Gestore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in favore dell'Istituto per responsabilità civile, verso terzi, incendio e furto, con primario istituto, non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) che tenga conto dei danni alle cose e alle persone, ivi compresi i rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.

Art. 15 (Subappalto e cessione del contratto)

Non è consentito al Gestore concedere in alcun modo, anche di fatto o parzialmente, in sub appalto l'esecuzione del servizio. E' parimenti vietata la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società.

Art. 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Le spese del contratto, nonché delle quietanze e relative tasse sono a carico del Gestore.

Art. 17 (Controversie)

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del contenuto del presente atto, le parti convengono che l'autorità competente sarà in via esclusiva del Foro di Roma.

Art. 18 (Conclusioni)

Al termine del contratto, il Gestore non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento.

Art. 19 (Clausole Vessatorie)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Gestore espressamente approva gli articoli 6 (Oneri del Gestore), 9 (Penalità), 10 (Risoluzione del contratto per inadempimento), 11 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Controversie).

Al presente si allegano, perché ne facciano parte integrante, i seguenti documenti sottoscritti dalle parti:

- a) planimetrie dei locali;
- b) copia verbale consegna Chiosco;
- c) regolamento per l'utilizzo del Chiosco.

Il presente contratto, viene letto, approvato e sottoscritto.

Roma,